



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 11/16/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ TELEMEC S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “ALL NEWS CIVICA”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 3, COMMA 7 E 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA
N. 1/2015/SETTEMBRE/PROC. N. 1.10.22/2 DELL’8/09/2015)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 gennaio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, ed in particolare l’art. 34, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS, dell’1 dicembre 2015;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, ed in particolare l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, preceduto da consultazione pubblica, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la legge della Regione Emilia-Romagna del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CORECOM Emilia-Romagna;

VISTA la Convenzione del 10 luglio 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CORECOM Emilia-Romagna l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CORECOM Emilia-Romagna, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, invitava, con nota prot. n. AL.20150020720 del 14 maggio 2015, la società Telemec S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale ALL NEWS CIVICA, a fornire copia della registrazione dei programmi trasmessi da quest'ultimo dal 18 febbraio 2015 al 18 maggio 2015.

La citata società, con nota prot. n. AL.20150021854 del 22 maggio 2015, trasmetteva al CORECOM Emilia-Romagna, su supporto informatico, le richieste registrazioni.

Il suddetto Comitato, dopo aver riscontrato che sulle registrazioni pervenute compariva in sovrimpressione il marchio "ALL NEWS" anziché "ALL NEWS CIVICA", con nota prot. AL/2015/0030514 del 17 luglio 2015 chiedeva all'emittente attraverso quale servizio media audiovisivo fossero stati effettivamente diffusi i programmi oggetto delle registrazioni ad esso inviate.

Con nota prot. n. AL/2015/0033526 del 5 agosto 2015 la società Telemec S.r.l. comunicava che il *brand* ALL NEWS rappresenta l'identificativo generale che caratterizza la linea editoriale, costituendo la direttrice ALL NEWS CIVICA specificazione riferita al marchio/palinsesto, la cui programmazione dal 18 febbraio al 18 maggio 2015 è stata trasmessa al CORECOM come da quest'ultimo richiesto.

A seguito delle verifiche effettuate sul materiale pervenuto, il CORECOM Emilia-Romagna, dopo aver constatato la mancata corrispondenza fra il servizio media audiovisivo che ha diffuso i programmi oggetto delle registrazioni inviate (ALL NEWS CIVICA) ed il marchio che compare sulle stesse in sovrimpressione (ALL NEWS), accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio e, con atto n. 1/2015/SETTEMBRE/PROC.N.1.10.22/2 dell'8 settembre 2015 contestava alla società Telemec S.r.l., la presunta violazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 7, e 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato "A" alla delibera n. 353/11/CONS e successive modifiche ed integrazioni per aver mandato in onda dal 18 febbraio al 18 maggio 2015 programmi con un marchio diverso da quello del servizio di media audiovisivo che stava effettivamente trasmettendo.

2. Deduzioni della società

La società Telemec S.r.l. con nota prot. n. AL20150038443 del 16 settembre 2015 ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

- nell'accertamento compiuto dal CORECOM Emilia-Romagna non si evidenzia alcuna condotta difforme da quanto previsto da norme di legge e/o di regolamento né tantomeno un contegno passibile di sanzione amministrativa in quanto il palinsesto

trasmesso dal 18 febbraio al 18 maggio 2015 è stato, come previsto dall'articolo 3, comma 7, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*, identificato con un unico marchio (ALL NEWS) e la registrazione dei programmi mandati in onda, come prescritto dall'articolo 8, comma 2, del citato *Regolamento*, è stata conservata per i tre mesi successivi alla data di diffusione e trasmessa su richiesta al CORECOM per consentire l'esercizio delle attività di vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva ad esso delegate;

- nel caso di specie non risulta rispettata la disciplina predisposta dall' AGCOM con il *Regolamento in materia di sanzioni amministrative* di cui all'allegato A alla delibera n. 529/14/CONS, in quanto il compito di vigilanza sui fornitori di servizi media audiovisivi oggetto di delega ai CORECOM da parte dell' AGCOM non può limitarsi all'inoltro di una segnalazione di "presunta violazione" priva di accertamento in merito alla corrispondenza tra i fatti rilevati e la previsione normativa.

3. Valutazioni dell'Autorità

Sebbene all'esito dell'attività istruttoria, il CORECOM Emilia-Romagna, con nota prot. n. 2015.1.10.22/2 del 6 ottobre 2015, abbia ritenuto di confermare la violazione, si ritiene di poter accogliere le giustificazioni addotte dalla società Telemec S.r.l. riguardo alla presunta difformità della condotta contestata da norme di legge e/o di regolamento e di non procedere all'irrogazione nei confronti della stessa di una sanzione amministrativa per i fatti rilevati nell'atto di contestazione n.1/2015/SETTEMBRE/PROC.N.1.10.22/2 dell'8 settembre 2015 in quanto nel caso di specie non è dato ravvisare palese corrispondenza tra i fatti rilevati dal CORECOM e le norme che si presumono violate, mentre il principio di legalità sancito dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 689/1981 consente l'applicazione delle leggi che prevedono sanzioni amministrative soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati. Non si ritiene, peraltro, di poter accogliere le ulteriori giustificazioni addotte dalla società Telemec S.r.l., atteso che il CORECOM Emilia-Romagna risulta aver adottato l'atto di contestazione nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal citato *Regolamento in materia di sanzioni amministrative*.

RITENUTO non potersi procedere nei confronti della società Telemec S.r.l. all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 51, comma 1, *lett. a)* e *lett. d)*, comma 2, *lett. b)* e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 7, e 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato "A" alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Telemec S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale ALL NEWS CIVICA, con sede legale in Parma, via Barilli n. 3/a, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci